



ESENTE DA REGISTRAZIONE  
 AI SENSI DELL'ART. 1096  
 N. 131 TAB. ALLEG. 1/5  
 MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

19138/08

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE-Aula S

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Fernando	LUPI	Presidente
Dott. Vittorio	ZANICHELLI	Consigliere
Dott. Massimo	SCUFFI	Consigliere
Dott. Antonino	DI BLASI	Consigliere
Dott. Francesco Antonio	GENOVESE	Cons. Rel.

R.G.N. 17013/06

Cron. 19138

Rep.

C.c. 8/7/08

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avv. Gen. dello Stato, che la rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

**contro**

signor Mauro **BAGINI**;

- **intimato** -

avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Lombardia n. 121/63/2005 depositata il 2 maggio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8/7/2008 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;

Lette le conclusioni scritte del PM;

Rilevato che a seguito del silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso, il contribuente, commercialista Mauro BAGINI, ha adito la C.T.P. di Brescia, per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso dell'imposta Irap per l'anno 1998;


OGG: Irap - Commercialista-Esercizio dell'attività sia in forma individuale che in forma di Studio Associato- Autonomia organizzazione- Esistenza-Prova

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio dal sig. ITALIA OGGI per diritti 1,55 il 19/7/08

IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*



che la C.T.P. ha respinto il ricorso;

che il contribuente ha proposto appello, eccependo che l'attività lavorativa era stata espletata senza l'ausilio della autonoma organizzazione prevista dalla norma impositiva, a differenza di quanto rilevabile in ordine alla posizione dello STUDIO ASSOCIATO DR. MAURO BIGINI E DOTTORI COMMERCIALISTI, al quale pure egli aderiva, e la C.T.R. l'ha accolto;

che, secondo i giudici del riesame, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001, nel caso controverso, a differenza dello STUDIO ASSOCIATO, per il singolo contribuente in quanto tale sarebbero mancati gli elementi relativi al capitale ed al lavoro altrui, considerati rappresentativi o costitutivi del presupposto impositivo dell'Irap, ossia della «organizzazione autonoma», elementi sussistenti - invece - per il sodalizio;

che avverso tale pronuncia, l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

che la contribuente resiste, con controricorso;

che con l'unico motivo del ricorso principale (con il quale lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 8, 27 e 36 del D. Lgs. n. 446 del 1997) l'AGENZIA deduce che la Commissione regionale avrebbe errato nell'interpretazione della sentenza della Corte costituzionale;

che sarebbe errato, innanzitutto, considerare non applicabile il tributo nel caso in cui l'attività professionale venga svolta in assenza di una organizzazione di capitali o di lavoro altrui;

che il fatto che l'attività professionale si sia estrinsecata in una prestazione d'opera intellettuale personale, senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori e con l'impiego di pochi ed essenziali beni strumentali, non escluderebbe l'esistenza dell'autonoma organizzazione che, al contrario, consisterebbe nell'impiego dell'intelligenza e della



cultura posseduta dal professionista, in modo prevalente rispetto al lavoro manuale sbrigato dallo stesso, sfociante in una obbligazione di mezzi e non di risultato;

che, secondo la ricorrente, comunque, nel caso in esame il Dottor Bigini come singolo professionista eserciterebbe la sua attività con costi, spese, quote di ammortamento e rilevanti compensi (p. 18 del ricorso), tali da farlo considerare assoggettabile ad imposizione;

che, rispetto a tale doglianza, il PG ha chiesto che la Corte, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., accolga il ricorso per essere manifestamente fondato;

che tale conclusione è condivisa da questo Collegio.

Considerato che il ricorso dell'AGENZIA è manifestamente fondato, nella parte in cui critica la soluzione data - in concreto - dalla CTR;

che questa Corte, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata, fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, ha già affermato il principio (contenuto nella sentenza 3673 del 2007 ed in altre successive) che l'esistenza di una autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, indicati nell'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non deve essere intesa in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui;

che tale organizzazione è riscontrabile ogni qualvolta il professionista si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente



ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività, costituendo indice di tale eccedenza, fra l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell'Irpef o dell'Iva, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell'imposta, indebitamente versata, l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni;

che, con riferimento a tale ultimo profilo del principio sopra enunciato, va precisato che l'accertamento deve essere compiuto con riferimento ai singoli anni d'imposta controversi, in ordine ai quali è stato chiesto il rimborso dell'Irap, atteso che il possesso di tale autonoma organizzazione, com'è facile immaginare, può variare nel tempo essendo libero il professionista di svolgere la propria opera attraverso l'ausilio di essa oppure svolgerla personalmente e senza l'aiuto di una particolare organizzazione;

che il giudice di merito ha compiuto una valutazione in fatto che appare censurabile in questa sede perché essa è stata raggiunta senza verificare gli effetti della complessa fattispecie (singolo professionista aderente ad una associazione professionale), essendosi postulato la sufficienza dell'esame dei soli costi, delle collaborazioni e degli altri oneri individualmente sopportati, e così escludendosi, *sic et simpliciter*, la sussistenza del presupposto impositivo;

che tale ragionamento, però, è in contrasto con gli elementari sviluppi del principio di diritto sopra enunciato;

che, infatti, ove il professionista sia inserito in uno studio associato, secondo l'*id quod plerumque accidit*, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale (diversa da quella svolta in forma associata), egli deve dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati proprio dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire ai suoi aderenti utilità altre e aggiuntive,

